

**SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO
"ISTITUZIONE DEL GIARDINO DELLA LEGALITÀ" IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
PREVISTI DALL'ARTICOLO 7, LEGGE REGIONALE N. 18/2016 E SUCC.MOD.**

TRA

La **Regione Emilia-Romagna**, C.F. 80062590379, rappresentata da

E

l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina (RA), C.F.90028320399,
rappresentata da _____ domiciliato per la carica c/o
_____ in _____,

Vista la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" e, in particolare:

- l'art. 7 recante "**Accordi con enti pubblici**" che prevede, tra l'altro:
- al comma 1 che "la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
 - a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive;
 - b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
 - c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;
 - d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
- al comma 2 che "per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.";

- l'art. 19 recante "Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati" che prevede, tra l'altro:
 - al comma 1 che "la Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
 - a) l'assistenza agli **enti locali** assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione d'interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
 - c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.";
 - al comma 2 che "Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico e a condizione che dall'intervento pubblico non derivi un accrescimento del valore economico del bene.";

Premesso che:

- il legale rappresentante **dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina (RA)** (di seguito Unione), con lettera del 30/08/2023, acquisita al protocollo della Regione in pari data al n. 0854883, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato "**Istituzione del giardino della legalità**";
- tale progetto, come risulta dalla documentazione trasmessa dall'Unione, acquisita in atti dalla struttura regionale "Area Politiche per la Sicurezza urbana e integrata, Cultura della Legalità e Polizia locale - Gabinetto del Presidente della Giunta" parte da una doverosa premessa: a seguito dell'alluvione del maggio scorso, l'alveo del fiume e tutto il parco fluviale,

è stato stravolto nella sua morfologia, il sentiero della legalità è stato distrutto ed è stata interdetta alla popolazione la frequentazione per motivi di sicurezza.

L'Amministrazione di Faenza in accordo con l'Amministrazione di Castel Bolognese, ritenendo il sentiero una testimonianza importante per l'intera cittadinanza dell'Unione, anche per lo sviluppo di una coscienza consapevole, intende porre rimedio istituendo uno spazio verde cittadino, nel centro di Faenza, che sia un luogo vivo e partecipato, in cui realizzare eventi a tema e come memoria di due stragi di mafia in cui morirono Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo con gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, nella prima, Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina nella seconda.

Obiettivo del presente progetto è quello di realizzare nel parco di Piazza Dante Alighieri, in centro a Faenza, inserito nel verde, un percorso pedonale/ciclabile dedicato alla legalità, dove installare totem esplicativi, targhe, elementi simbolici legati alla legalità, panchine dedicate, come segno di continuità con il "Sentiero" di Castel Bolognese, luogo di memoria, di educazione e luogo di visita per uscite scolastiche;

Visto il **programma degli interventi** previsti per la realizzazione del progetto presentato dall'Unione e riportato nel testo del presente Accordo.

Ritenuto, a tal fine, per definire i termini della collaborazione rispetto alle attività previste e determinare gli impegni e gli oneri che incombono alle parti, di approvare e sottoscrivere un Accordo di programma (di seguito Accordo) con l'Unione.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Articolo 2

Obiettivi

L' Accordo disciplina i rapporti tra le parti, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto "**Istituzione del giardino della legalità**".

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto dell'Accordo sono gli interventi, di seguito specificati:

Realizzazione, in uno spazio verde cittadino, di un percorso pedonale/ciclabile dedicato alla legalità, dove installare totem esplicativi, targhe, elementi simbolici legati alla legalità e panchine, come segno di continuità con il "Sentiero" di Castel Bolognese;

Progettazione di riqualificazione di Piazza Dante e dell'attigua palestra Cavallerizza, avviato nell'anno 2022, per dare seguito alla Mozione del Consiglio comunale, realizzando un percorso della legalità all'interno del Parco della piazza.

La palestra e tutta l'area circostante è stata danneggiata dall'alluvione del maggio scorso; con l'aiuto dei soccorritori e dei residenti si è potuto recuperare in breve tempo tutta l'area. La palestra ha subito gravi danni, con questo progetto è possibile restituirla alla cittadinanza.

Al Progetto è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n. **F27D23000040006**.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi indicati nell'art. 3 dell'Accordo, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:

SPESE D'INVESTIMENTO:

Descrizione spese	Costo
Rimozione della piattaforma giochi esistente, ripristino del verde, adeguamento illuminazione pubblica;	€. 42.000,00
Realizzazione dell'anello ciclopedonale;	€. 36.000,00
Installazioni per la realizzazione de "Il Giardino della Legalità" con documentazione promozionale.	€. 40.000,00
Totale spese investimento	€. 118.000,00

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna concede all'Unione, la somma complessiva di **€.58.700,00** a titolo di contributo alle spese d'investimento, a fronte di una spesa complessiva prevista di **€.118.000,00**, di cui **€.59.300,00** a carico dell'Unione. Tale concessione consente, al soggetto beneficiario del vantaggio economico, di eseguire, ai sensi del d.lgs.118/2011, le registrazioni contabili in bilancio (accertamento in Entrata dell'Ente beneficiario delle risorse regionali concesse nell'anno 2023).

L'Unione si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto **"Istituzione del giardino della legalità"**;
- a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;
- a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione da parte dell'Ente stesso delle attività previste dal Progetto **"Istituzione del giardino della legalità"** così come descritto nella documentazione presentata;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell'ambito del progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell'ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento, composto da propri referenti individuati rispettivamente in Annalisa Orlandi e Antonio Salvatore Martelli per la Regione Emilia-Romagna e in Vasco Talenti per l'Unione. Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento nominano ulteriori referenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti dell'Unione, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzia le motivazioni, a condizione:

- che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dall'Accordo;
 - che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione;
- c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo, per l'importo complessivo di **€ 58.700,00** sarà disposta, come segue:

- in due tranche, di cui la prima a titolo di acconto in misura proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto corredata dagli atti amministrativi comprovanti l'impegno finanziario assunto dall'Unione e la seconda a saldo, a presentazione, entro i termini previsti ai successivi artt. 9 e 10, degli atti amministrativi (copia dei mandati di pagamento) comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute nonché della relazione finale, la quale, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2 lett b) della L.R. 18 del 28 ottobre 2016, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti;
- l'Unione potrà scegliere se richiedere la liquidazione in un'unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione della sopracitata documentazione.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel provvedimento di concessione disposto dalla Regione, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Articolo 8

Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte dell'Unione, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote dei contributi accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9

Proroga

È possibile richiedere una proroga motivata del termine di conclusione del progetto della durata massima di 8 mesi, che verrà concessa con atto del Capo di Gabinetto della Giunta regionale. Tale proroga deve essere obbligatoriamente richiesta entro il 1° dicembre 2023.

Alla richiesta di proroga, in carta semplice, dovrà essere allegato un **cronoprogramma della spesa** che riporti le spese del progetto sostenute nell'anno 2023 al momento della richiesta e quelle invece che verranno realizzate a partire dal 1° gennaio 2024 al termine del periodo di proroga. L'atto di concessione della proroga indicherà la parte di contributo esigibile nel 2023 e quella che sarà esigibile nel 2024.

La concessione dell'eventuale proroga comporterà anche la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione degli impegni di spesa registrati nel bilancio regionale, in linea con i principi previsti dal D.lgs.118/2011.

Articolo 10

Durata dell'Accordo

L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023, salvo proroga di cui all'articolo che precede. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2024 l'Unione dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.

Articolo 11

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Presidente

Per l'Unione dei Comuni
della Romagna Faentina (RA)

Il legale rappresentante